



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA

TASSA RIFIUTI

(TARI)

Approvato con delibera C.C. n. 31 del 16/04/2014
Modificato con delibera C.C. n. 60 del 17/07/2014
Modificato con delibera C.C. n. 38 del 05/05/2015
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 28/04/2016
Modificato con delibera C.C. n. 12 del 30/03/2017
Modificato con delibera C.C. n. 9 del 28/03/2018
Modificato con delibera C.C. n. 19 del 28/02/2019
Modificato con delibera C.C. n. 52 del 27/07/2020
Modificato con delibera C.C. n. 41 del 24/06/2021
Modificato con delibera C.C. n. 101 del 28/11/2022
Modificato con delibera C.C. n. 24 del 27/04/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e presupposti	pag. 3
Art. 2 - Applicazione temporale	pag. 3
Art. 3 - Superficie assoggettabile	pag. 3
Art. 4 - Articolazione tariffaria	pag. 4
Art. 5 - Utenze domestiche	pag. 5
Art. 6 - Utenze non domestiche	pag. 6
Art. 7 - Tributo giornaliero	pag. 6
Art. 7 bis - Tributo provinciale	pag. 7

TITOLO II ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 - Scuole statali	pag. 8
Art. 9 - Superfici escluse	pag. 8
Art. 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche	pag.10
Art. 10 bis - Riduzioni tariffarie per la cessione di eccedenze alimentari	pag.11
Art. 10 ter – Riduzioni per le utenze non domestiche: opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e rendicontazione	pag.12
Art. 11 - Riduzioni tariffarie Utenze Domestiche	pag.14
Art. 12 - Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche	pag.14
Art. 12 bis - Agevolazioni atipiche per Utenze non Domestiche : sostegno alla lotta contro il gioco d'azzardo	pag.15
Art. 12 ter - Agevolazioni atipiche per Utenze non Domestiche situate in zone svantaggiate	pag.15
Art. 12 quater – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche : sensibilizzazione all'utilizzo di pannolini lavabili per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni	pag.15
Art. 12 quinquies – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche e/o Non Domestiche : sostegno in gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari	pag.16
Articolo 12 sexies – Esenzione atipica per Utenze Non Domestiche : Associazioni senza scopo di lucro titolari di rapporto di concessione di immobile con l'Amministrazione.	pag. 16
Art. 13 - Disposizioni comuni agli articoli precedenti	pag.17

TITOLO III DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 14 - Dichiarazione	pag.18
Art. 15 – Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti	pag.19
Art. 16 - Riscossione	pag. 20
Art. 17 - Rimborsi e Compensazione tra tributi	pag.20
Art. 18 - Sollecito – Accertamento	pag.21
Art. 18 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo	pag.21
Art. 19 – Riscossione coattiva	pag.22
Art. 20 - Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito	pag.22
Art. 21 - Procedimento in caso di concordato preventivo	pag.22
Art. 22 - Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento	pag.23

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	pag.24
Art. 24 - Clausola di adeguamento	pag.24

TITOLO I^ – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto e presupposti

1. Il presente regolamento ,adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento, ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti.
4. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati nel presente regolamento.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo.
8. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006 (Testo Unico Ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto di imposta.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione di locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 3 - Superficie assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare al tributo.
2. E' assoggettabile a tributo la superficie calpestabile anche con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, fatto salvo quanto disposto per legge.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. A seconda che la

frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

4. La superficie calpestabile di cui al comma 2, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero dei piani a partire dal piano superiore rispetto al piano terra. La superficie è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria analoga sottoscritta da tecnico abilitato che deve essere allegata alla dichiarazione di cui al successivo art. 14.
5. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano alle Cat. A, B, C, tali disposizioni hanno efficacia fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L.147/2013 (cooperazione tra Comune e Agenzia del Territorio per la revisione del catasto).
6. Per tutte le altre unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano alle Cat. D e E, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile

Articolo 4 - Articolazione tariffaria

- 1) Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa per le utenze domestiche è determinata

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- c) In osservanza dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

- 3) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

- 4) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati

contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

5) Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013.

6) In caso di mancata approvazione delle tariffe per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 5, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 5 - Utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi, per le utenze domestiche rileva il numero delle persone effettivamente dimoranti nell'alloggio e relative pertinenze. Con riferimento al primo anno, per le nuove utenze si assume il dato relativo al giorno a decorrere dal quale il tributo è dovuto.
2. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, si assume:
 - a) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da residenti, il numero dei componenti si desume in base ai dati dell'anagrafe del Comune di Fiorano Modenese; alle utenze domestiche tenute a disposizione, si applica la riduzione di cui all'art.11 comma 1;
 - b) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da non residenti, il numero dei componenti si desume dal numero dei componenti il proprio nucleo familiare così come indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art.14 del presente regolamento. In caso di mancata comunicazione, si assume il numero preventivo di 3 componenti; alle utenze domestiche tenute a disposizione, si applica la riduzione di cui all'art.11 comma 1.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano separatamente ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza, domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafe del Comune ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari sono eseguiti d'ufficio entro il termine della predisposizione della prima rata dell'anno successivo.

Articolo 6 - Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un' utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione dell'attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 7 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico di cui al precedente comma, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

7. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone unico di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
8. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a € 2,00.
9. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti, e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

Articolo 7 bis - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.Lgs 30/12/92, n° 504
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24), ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO II^ - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8 - Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 9 - Superfici escluse

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura e quelle ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie, e dal cui utilizzo consegue la produzione di rifiuti speciali; la detassazione spetta anche alla porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.
Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, ivi comprese le aree scoperte operative, delle superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e delle parti dell'insediamento industriale dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- f. I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggette a tariffazione, i locali, vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali: spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punto di ristoro, gradinate, aree di sosta e

di accesso e simili.

- g. i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Sono soggetti invece a tariffazione i locali di pertinenza degli stessi (canonica, centro ricreativo, ecc.);
 - h. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - i. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - j. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione.
3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
5. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
- a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - c. locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
 - d. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile), ad eccezione delle aree scoperte operative.
 - e. fabbricati danneggiati non agibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea certificazione, fermo restando che tale beneficio è limitato al periodo oggetto della ristrutturazione e/o inagibilità;
 - f. unità immobiliari delle utenze domestiche e non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - g. i locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50.
6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie UtENZE non Domestiche

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i valori previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
4. Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione, ovvero da autocertificazione resa nei modi di legge, si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa ed una riduzione del 30% sulla parte variabile.
5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) Autocarrozzerie, verniciatori in genere : 40%;
 - b) lavanderie a secco, tintorie industriali: 15%
 - c) autofficine, elettrauto, gommista: 30%
 - d) Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%
 - e) Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) : 40%
 - f) Laboratori di analisi, radiologici, otografici, ambulatori dentistici/odontotecnici: 20%
 - g) Prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole : 30%
6. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri di analogia.
7. Non si fa luogo ad alcuna agevolazione, nel computo delle superfici adibite ad aree scoperte operative
8. Per le utenze che occupano locali destinati alla somministrazione di prodotti gastronomici (quali ad es: Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Mense, Birrerie, Amburgherie, Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio) che effettuano la raccolta differenziata della "frazione umida" secondo le modalità stabilite dal Gestore è concesso uno sconto del 20% della quota variabile (QV) della tariffa. Tale caratteristica dovrà essere comprovata dal Gestore con riferimento all'effettivo smaltimento differenziato avvenuto nell'anno precedente.
9. E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata, previa verifica di idonea documentazione da presentarsi annualmente, una riduzione della quota variabile della TARI, nel rispetto della normativa vigente, commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero così determinata :
 - a) Fino al 60% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione in misura proporzionale sulla quota variabile della tariffa.

b)-Oltre il 60% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 60% sulla quota variabile della tariffa.

c) Ai fini dell'individuazione del coefficiente di produttività specifico (Kd) per la determinazione dell'agevolazione di cui alle precedenti lett. a) e b), non rientrano nel computo le superfici adibite ad aree scoperte operative.

10 - Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute ai contribuenti che forniscono la documentazione comprovante l'effettiva ordinaria produzione e smaltimento dei predetti rifiuti, consistente in : contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, planimetria con relativo lay-out che evidenzia l'area su cui vi è l'effettiva produzione dei rifiuti, e tutte le altre informazioni previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente. Tale documentazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno di applicazione del tributo.

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle Utenze Non Domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da Arera ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente sopraindicata.

11 - Nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente da Atersir all'atto della determinazione delle tariffe, il Consiglio Comunale potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni saranno iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.

12 - a) In relazione all'accantonamento al fondo svalutazione crediti da inserire all'interno del PEF nell'ambito dei costi comuni diversi (CCD), l'ente può fare riferimento ai criteri di quantificazione previsti dalle regole contabili di cui al D.Lgs.n.118/2011 e al p.c. all.4/2 al citato decreto, e s.m.i.

b) L'importo così determinato è da intendersi come limite massimo e viene ridotto in occasione della cancellazione per inesigibilità dei crediti ovvero a seguito della riscossione degli stessi. In quest'ultimo caso le relative somme costituiranno sopravvenienze attive da dedurre dai costi nell'esercizio in cui si manifestano

Articolo 10 bis - Riduzioni tariffarie per la cessione di eccedenze alimentari

1) Ai sensi dell'art.17 della Legge n°166 del 19/08/2016, alle utenze non domestiche che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e che, a titolo gratuito cedono eccedenze alimentari ad enti pubblici e/o privati aventi finalità sociali senza scopo di lucro, ivi compresi le associazioni assistenziali e di volontariato, il Comune applica, in via sperimentale, una riduzione stabilita nella misura massima del 15% della parte variabile della tariffa della Tari.

2) Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'art.2 comma 1, lett.c) della stessa legge che dovranno essere destinate in via prioritaria all'utilizzo umano, in particolare a favore di persone indigenti, ed in secondo luogo, se non idonee per l'uomo, al sostegno vitale degli animali;

3) Ai fini della riduzione di cui al comma 1) per enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro, ivi compresi le associazioni assistenziali e di volontariato, destinatari delle cessioni a titolo gratuito, si intendono i soggetti i cui statuti o atti costitutivi abbiano come oggetto finalità sociali da perseguire attraverso la promozione e la realizzazione di attività di interesse generale, ed in particolare mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale; tali soggetti dovranno inoltre essere iscritti negli appositi Albi comunali e/o negli Albi istituiti presso la Regione Emilia Romagna;

4) La riduzione di cui al comma 1) è applicabile solamente per cessioni pari ad almeno cento Kg/anno ed è così determinata :

a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e mille chilogrammi si applica una riduzione del 10%;

a) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi si applica una riduzione del 15%;

5) Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione da parte del contribuente/operatore del settore alimentare, di istanza su apposito modulo predisposto dal Comune da produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Tale istanza deve contenere :

- i riferimenti degli enti pubblici e/o privati di cui al comma 3) a cui sono state cedute a titolo gratuito le eccedenze alimentari;

- i quantitativi di prodotti alimentari ceduti nell'anno precedente, suddivisi per ciascun ente con l'indicazione della tipologia di prodotto

- copia della documentazione comprovante le singole cessioni effettuate

6) La riduzione di cui al comma 1) viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le cessioni sono state effettuate;

7) L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all'art.10, comma 11 del presente regolamento . In caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte;

8) Il Comune verifica, anche a campione, interpellando gli enti senza scopo di lucro indicati nell'elenco di cui al comma 5), l'autenticità di quanto comunicato dai contribuenti che hanno usufruito della riduzione tariffaria di cui al presente articolo.

Articolo 10 ter-Riduzioni per le Utenze Non Domestiche : opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e di rendicontazione

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Ai fini della esclusione della corresponsione della parte variabile di cui al precedente comma 2, oltre che per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione di fuori uscita dalla gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere presentata al Comune tramite PEC, utilizzando il modello predisposto dagli uffici competenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività e contenere i dati e la documentazione seguente :

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;

- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;

- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
- alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è inoltre da ritenersi valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

La mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, comporta che la quota variabile è dovuta.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico..

7. E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti: in tal caso si applicano le riduzioni stabilite in base ai criteri previsti dal comma 9 dell'art.10 del presente Regolamento.

8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo in base alle valutazioni affidate al gestore pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dagli Uffici competenti, da presentare al Comune tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

11. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto, o dai soggetti, che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, e tutte le altre informazioni previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle Utenze Non Domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da Arera ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente sopraindicata.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 11 - Riduzioni tariffarie Utenze Domestiche

1. Per le utenze domestiche la quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le abitazioni:
 - a) a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) occupate da soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Per le utenze domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:
 - a) 20% a favore di coloro che dichiarano, mediante comunicazione, utilizzando apposito modulo di provvedere al compostaggio domestico. Il Gestore o il Comune verifica modalità di tale smaltimento;
 - b) 30% per le utenze domestiche dei coltivatori diretti che hanno una concimaia attiva.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse fino ad un limite del 50% della Quota Variabile.
4. Oltre alle riduzioni ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti in modo differenziato presso le isole ecologiche comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto della Giunta Comunale.
5. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
6. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i valori previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Articolo 12 - Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, può introdurre ulteriori agevolazioni Tari in ambito socio-assistenziale, prevedendo di accordare ai soggetti che versano in condizioni di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi con esclusione di quelli sub locati.
2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistiti in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali-patrimoniali minimi fissati annualmente dal Comune.
3. Il sussidio non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.

5. L'entità delle agevolazioni, i criteri di accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

**Articolo 12 bis – Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche :
sostegno alla lotta contro il gioco d'azzardo**

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate alle utenze non domestiche che contribuiscono a sostenere la lotta contro il gioco d'azzardo.
2. Per le attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, le attività di bar e per le edicole, che attestino l'assenza, all'interno dei propri locali ed aree, di videopoker, slot machine e qualsiasi altro gioco d'azzardo, ivi inclusa la vendita di "gratta e vinci", è prevista una agevolazione il cui importo sarà portato in detrazione dall'ammontare della tassa dovuta.
3. L'agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato direttamente dal Comune così come previsto dal comma 11 dell'art.10 del presente Regolamento.
4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. L'agevolazione viene concessa previa istanza da parte del contribuente da presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

**Articolo 12 ter – Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche
situate in zone svantaggiate**

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate alle utenze non domestiche che sono situate in zone svantaggiate.
2. Per le attività di commercio al dettaglio aventi la propria sede in zone che sono riconosciute commercialmente svantaggiate a seguito di una precisa individuazione contenuta in atti dell'Amministrazione Comunale, è prevista una agevolazione il cui importo sarà portato in detrazione dall'ammontare della tassa dovuta.
3. L'agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato direttamente dal Comune così come previsto dal comma 11 dell'art.10 del presente Regolamento.
4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. L'agevolazione viene concessa previa istanza da parte del contribuente da presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

**Articolo 12 quater – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche : sensibilizzazione
all'utilizzo di pannolini lavabili per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni**

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate a sensibilizzare le famiglie all'utilizzo dei pannolini lavabili in luogo dei tradizionali pannolini usa e getta in un'ottica di sensibilizzazione nei confronti di questa modalità nella prospettiva di miglioramento del benessere del bambino e di riduzione dell'impatto ambientale;

2. L'agevolazione è rivolta a favore delle famiglie nel cui nucleo familiare sia presente uno o più bambini avente un'età compresa tra 0 e 3 anni, ed è riconosciuta previa presentazione di istanza opportunamente corredata da idonea documentazione che attesti l'effettivo acquisto dei kit ecologici da presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
3. L'importo dell'agevolazione è portato in detrazione dall'ammontare della tassa dovuta per anno solare.
4. L'agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato direttamente dal Comune così come previsto dal comma 11 dell'art.10 del presente Regolamento.
5. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 12 quinquies – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche e/o Non Domestiche : sostegno in gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate alle utenze domestiche e/o non domestiche laddove si dovessero verificare eventi di natura straordinaria quali calamità naturali, epidemie o altri eventi straordinari non prevedibili.
2. L'agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato direttamente dal Comune così come previsto dal comma 11 dell'art.10 del presente Regolamento.
3. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.
4. L'agevolazione viene concessa per il periodo interessato dall'evento straordinario, nel rispetto della normativa statale e secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 12 sexies – Esenzione atipica per Utenze Non Domestiche : Associazioni senza scopo di lucro titolari di rapporto di concessione di immobile con l'Amministrazione.

1. Ai sensi del comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, è riconosciuta una esenzione Tari alle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, in presenza dei seguenti requisiti :
 - a) occupazione e/o utilizzo in concessione di strutture e/o impianti di proprietà del Comune di Fiorano Modenese o di una sua partecipata, sulla base di una convenzione vigente;
 - b) svolgimento nelle strutture e/o impianti in concessione, di attività ricreative, sportive o culturali senza alcun fine di lucro.
2. L'esenzione è applicata attraverso l'abbattimento, in bolletta, del 100% dell'importo Tari dovuta per l'anno solare di riferimento.
3. Al mancato introito derivante dall'applicazione della suddetta misura, il Comune fa fronte con risorse della fiscalità generale sulla base di apposite autorizzazioni di spesa, senza alcun aggravio diretto alle altre categorie di utenza Tari.

Articolo 13 - Disposizioni comuni agli articoli precedenti

1. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano dall'01/01 dell'anno successivo dall'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente e previamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
2. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni per la fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Di norma, in sede di liquidazione annuale d'ufficio del tributo, il competente servizio terrà conto delle richieste di agevolazione e/o di riduzione di cui agli articoli precedenti presentate antecedentemente e comunque in tempo utile rispetto all'avvio delle procedure di liquidazione stessa. Qualora si rendesse necessario per una rapida, efficiente ed economica attività di gestione di detta liquidazione d'ufficio, le citate agevolazioni e/o le riduzioni potranno essere applicate in sede di congruaglio.

TITOLO III^A. DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 14 - Dichiarazione

1. La dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali di cui all'art.1 comma 4 del presente Regolamento, deve essere presentata, utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, entro 90 (novanta) giorni da quando :
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale, codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti;
 - b) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
 - c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC;
 - d) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale nel caso che il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
 - e) in merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
 - i dati catastali;
 - l'ubicazione specificando il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - la superficie reale al netto dei muri e quella catastale;
 - la destinazione d'uso;
 - il titolo di occupazione o detenzione;
 - i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale);
 - f) la data in cui ha avuto inizio, o è intervenuta la variazione, o è avvenuta la cessazione, dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni;
 - h) ogni altra informazione prevista dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione della Tari, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.
4. Potrà essere attivato un sistema di presentazione telematica della dichiarazione, in tal caso lo stesso sistema rilascerà apposita ricevuta.
5. Potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell'effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso i servizi demografici ovvero da parte delle attività economiche presso lo sportello unico dei servizi imprese e catasto, ovvero presso altri uffici comunali. A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, la Giunta Comunale adotterà la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei

relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse impiegate in ottemperanza all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
7. L'Ente provvederà a riscontrare le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

Articolo 15 – Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti

1. Il contribuente può inviare segnalazioni scritte in materia di applicazione della Tassa Rifiuti, utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, così suddivisa in base alle differenti casistiche :
 - a. Reclamo
 - b. Richiesta di informazioni
 - c. Richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Le segnalazioni scritte devono contenere :
 - a. i dati identificativi dell'utente : dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale/Partita Iva;
 - b. i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale nel caso che il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
 - c. recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
 - d. ogni altra informazione prevista dal :l' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;
3. La segnalazione, sottoscritta dall'interessato, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione della Tari, la segnalazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.
4. L'Ente provvederà a riscontrare le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;

Articolo 16- Riscossione

1. Il Comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni di cui all'Art.14 del presente Regolamento, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo Ta.Ri (Tassa Rifiuti), il Tributo Provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione, la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quelle stabilite per il pagamento, e ogni altra informazione prevista dalla normativa che disciplina la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.
2. Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento. Il recapito degli avvisi di pagamento è effettuato almeno una volta all'anno ed è corredato dai relativi bollettini di riscossione.
3. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa con modello F24, oltre che con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate.
4. La Tassa Rifiuti non è versata qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale sia uguale o inferiore a 12 euro.

Articolo 17

Rimborsi e Compensazione tra tributi

1. La cessazione da diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, è fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso maggiorato degli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Ai sensi dell'art.1,comma 167 della legge 27 Dicembre 2007,è esteso a tutti i tributi comunali l'istituto della compensazione
5. Ai fini di cui al precedente comma 4,è consentita la compensazione del credito maturato su qualsiasi tributo comunale, risultante dal provvedimento di rimborso disposto dall'ufficio competente, con debito maturato su altri tributi.
6. Della compensazione il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, nei 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di rimborso, pena la perdita del diritto, dalla quale risulti: a) i tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
7. Non si dà luogo a provvedimenti di rimborso o compensazioni, per importi inferiori o pari a €12,00.

Articolo 18– Attività di controllo – Sollecito/Accertamento esecutivo

1 L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 160/2019.

2 In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto contenente:

- sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica.
- avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.

3 Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

Articolo 18 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo

1. Il comune, su specifica richiesta del contribuente, può concedere ,nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo e la rateizzazione del debito come riportato nel seguente prospetto:

Fascia di importo da rateizzare	Numero rate
Fino a € 100,00	nessuna
Da € 100,01 a € 3.000,00	Fino a 12
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Fino a 24
Da 6.000,01 a 150.000,01	Fino a 36
Oltre € 150.000,01	Fino a 48

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigenti alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di presentazione del ricorso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso ,a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allagata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000,nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria.
4. Il soggetto passivo, già sottoscrittore di un primo piano di rateizzazione non ancora esaurito e destinatario di un successivo avviso di accertamento esecutivo, può presentare nuova richiesta di rateizzazione per l'intero importo dovuto all'amministrazione nelle modalità del comma 3 al fine di sottoscrivere un nuovo piano di rateizzazione la cui durata massima sia pari a 72 rate ciascuna delle quali d'importo non inferiore a quello stabilito dal piano di rateizzazione già sottoscritto. Il presente comma non è applicabile per un ulteriore avviso di accertamento inviato al contribuente;
5. In caso di mancato pagamento di una rata :
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della riscossione coattiva in unica soluzione. Per gli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n.296 del 2006 decorrono dall'ultima rata non pagata del piano di rateizzazione e non da quando l'accertamento è divenuto esecutivo. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione. Per gli avvisi di accertamento emessi dall'01/01/2020, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3 dell'art.16 ;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato nelle modalità previste dal presente articolo;

6. La procedura di riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;

Art. 19– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 19/2012, per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa rifiuti.
3. La riscossione coattiva relativa agli avvisi di accertamento esecutivo notificati a partire dal 1° gennaio 2020, e che hanno pertanto acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, è eseguita in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, della L. 160/2019 e s.m.i.

Art. 20 - Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al Tribunale nell'ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione del debito, facendo salvo in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario.
2. Nell'ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell'insolvenza aziendale, l'amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può concedere la rateizzazione del pagamento dell'intero debito tributario accertato, a seguito di specifica istanza fino ad un massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di rateizzazioni già in essere.
3. La fattispecie prevista al comma 2 si applica sia nel caso in cui con l'istanza si richieda all'amministrazione comunale di rientrare con i propri crediti nell'accordo di ristrutturazione del debito, sia nel caso in cui rimanga esclusa da tale accordo.
4. L'imprenditore è tenuto a richiedere formalmente l'applicazione del presente articolo allegando tutta la documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell'art.182-bis del R.D. 267/1942.
5. Per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non dalla data di esecutività dell'accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione; Per gli avvisi di accertamento emessi dall'01/01/2020, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3 dell'art.16.

Art. 21 - Procedimento in caso di concordato preventivo

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al Tribunale nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, facendo salvo in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario.
2. Al fine di salvaguardare l'esigibilità del credito, laddove nella fase antecedente l'approvazione del concordato da parte dei creditori e l'omologazione del concordato stesso da parte Tribunale, fosse stabilita una riduzione del credito tributario vantato nei confronti

del contribuente, l'amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta si esprime in merito alla opportunità o meno di aderirvi.

3. La delibera può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del Tributo che a tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi aziendale.

Art. 22 - Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da persone fisiche e da imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l'applicazione della Legge Fallimentare, e pertanto possono accedere alla procedura di "composizione della crisi da sovraindebitamento" prevista dalla Legge 3/2012, facendo salvo in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario.
2. Nell'ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell'insolvenza delle persone fisiche e delle imprese, e al fine di salvaguardare l'esigibilità del credito, l'amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può valutare di accogliere una richiesta di riduzione del credito tributario vantato nei confronti del contribuente.
3. Nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 2, l'amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può concedere la rateizzazione del pagamento dell'intero debito tributario accertato a seguito di specifica istanza fino ad un massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di rateizzazioni già in essere.
4. La delibera di Giunta può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del Tributo che a tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi aziendale.
5. Il contribuente è tenuto a richiedere formalmente l'applicazione del presente articolo allegando tutta la documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell'art.182-bis del R.D. 267/1942.
6. Per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non dalla data di esecutività dell'accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione; Per gli avvisi di accertamento emessi dall'01/01/2020, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3 dell'art.16.

TITOLO IV^ - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le modifiche alle disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023
2. Resta fermo il potere di accertamento e riscossione delle entrate soppresse relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza.

Articolo 24 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.